Art. 43 – Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

- 1. Nei casi in cui il potere disciplinare è normativamente attribuito al responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, la competenza è del funzionario incaricato di posizione organizzativa relativamente al personale assegnato alla struttura cui lo stesso è preposto.
- L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è organo collegiale, composto da:
- ⁻ il Segretario Generale;
- ⁻ il dirigente dell'Area Tecnica, che lo presiede;
- il funzionario responsabile di posizione organizzativa per la funzione di gestione del Personale.
- 2. Per i procedimenti disciplinari riferiti al personale con qualifica dirigenziale, la competenza è attribuita al Segretario di uno dei Comuni del territorio provinciale individuato in relazione alla disponibilità dell'Ente ad affidare le stesse funzioni all'interno della propria organizzazione al Segretario Generale provinciale.
- 3. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari può essere istituito anche in convenzione con gli Enti del territorio. In tal caso, la composizione dell'Ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari svolti in forma associata è stabilita dalla convenzione da stipulare fra gli Enti aderenti.